



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari  
Settore III - Sviluppo Sostenibile

## ORDINANZA SINDACALE

N. 25 del 25/07/2017

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N.B212SS, DENOMINATO CALABONA (COD. IT020090003020).**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n.116/2008, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
- Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- Ai sensi dell'art.5 del citato D.L.vo n.116/2008 è di competenza del comunale, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
- Ai sensi dell'art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutto lo specchio acqueo di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera e) del più volte citato D.L.vo n.116/2008.

**PRESO ATTO** della nota trasmessa al protocollo il 21.07.2017 con n.50744, da parte dell'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, con la quale si comunica la necessità di interdire alla balneazione temporanea il tratto relativo alla stazione balneare n.B212SS denominata CALABONA (Cod. IT020090003020), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1.442.480	Coord. Nord	4.488.674
FINE	Coord. Est	1.442.926	Coord. Nord	4.487.027
Lunghezza tratto (m)			2.691	

PRESO ATTO che nella suindicata nota è specificato il motivo per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona constatata la non conformità batteriologica delle acque.

VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.

- Il D.L.vo 30 maggio 2008, n.116
- Il D.M. 30 marzo 2010.

#### **ORDINA**

- Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione balneare n.B212SS denominata CALABONA (Cod. IT020090003020), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1.442.480	Coord. Nord	4.488.674
FINE	Coord. Est	1.442.926	Coord. Nord	4.487.027
Lunghezza tratto [m]			2.691	

- Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 110/2008, al Servizio segnaletica del Comune di Alghero di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche concordate con il Settore Ambiente.
- Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione Sardegna ai seguenti indirizzi:

1. Ministero della Salute:

- **PEC:** [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

- **MAIL:** [l.gramaccioni@sanita.it](mailto:l.gramaccioni@sanita.it)

2. Regione Autonoma della Sardegna:

- **PEC:** [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

- **MAIL:** [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)

- **MAIL:** [amb.tutela.acque@regione.sardegna.it](mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it)

- **MAIL:** [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

3. Settore Sviluppo del Territorio.

4. Area Sicurezza e Vigilanza.

#### **AVVISA**

- Che la presente ordinanza sarà revocata all'esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

#### **INFORMA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sindaco  
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.